

OTI



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

E

O.T.I. - OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO

In tema di
collaborazione formativa

OTI

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del MIUR, di seguito denominato **USR Lazio**, con sede legale in Roma Viale G. Ribotta, 41 00144 Roma, Codice Fiscale n. 97248840585 rappresentato dal Direttore generale Dott. Gildo De Angelis, di seguito denominato **USR Lazio**

e

OTI - Officine del Teatro Italiano Società Consortile a.r.l., con sede in Viale G. Mazzini, 114/A 00195 ROMA, C.F./Partita IVA 13222401005, rappresentato da Alessandro Longobardi
insieme denominati "**le Parti**"


VISTI

- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", e successive modificazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l'"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;




OTI

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", ed in particolare l'articolo 2;
- il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87-88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;
- le Direttive ministeriali - n. 57 del 15 luglio 2010 contenente le Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali;
- il Decreto interministeriale n. 211 del 7 Ottobre 2010, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";



OTI

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il “Testo Unico dell’apprendistato”, a norma dell’articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita”, ed in particolare l'articolo 4, commi 51-68;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell’8 ottobre 2015, predisposta dal M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- la Nota M.I.U.R. - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 2805 del 11 dicembre 2015 - Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
- la Nota M.I.U.R. - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 35 del 7 gennaio 2016 - Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano triennale per la formazione del personale; visti gli atti e le risoluzioni dell’Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro; ed anche
- l’Intesa del 20 dicembre 2012 tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e



OTI

priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- l'Accordo del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";


TENUTO CONTO CHE

- le politiche per incentivare percorsi utili all'acquisizione di competenze che possano porre tutti gli studenti nelle condizioni di realizzare le proprie potenzialità rappresentano;
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- è opportuno sostenere azioni di orientamento per i giovani e di supporto ai progetti di alternanza scuola-lavoro, così da fornire agli studenti opportunità formative di altro profilo;

PREMESSO CHE

USR Lazio intende:

- curare, come suo compito istituzionale, nell'ambito territoriale di propria competenza l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti e l'azione di supporto alla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle Istituzioni scolastiche;
- in linea con quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, promuovere l'alternanza scuola-lavoro quale metodologia didattica utile per realizzare un organico raccordo tra le istituzioni scolastiche e formative, il mondo del lavoro e la società civile e per assicurare



OTI


- un costante collegamento tra formazione in aula ed esperienza pratica, che agevoli sempre il passaggio dalla realtà scolastica all'attività lavorativa;
- collaborare con O.T.I. - Officine del Teatro Italiano per lo sviluppo delle competenze culturali, professionali e metodologico-didattiche dei docenti, anche attraverso specifici percorsi di studio e di ricerca didattica applicata al teatro;
 - sostenere la progettazione e l'attuazione di iniziative di formazione artistico-teatrale dei docenti e degli studenti di ogni ordine e grado di istruzione presso le strutture, anche laboratoriali, di O.T.I. - Officine del Teatro Italiano;
 - sviluppare percorsi per gli istituti secondari di secondo grado in campo artistico-teatrale con il partenariato del O.T.I. - Officine del Teatro Italiano e incentivare la realizzazione di attività teatrali nelle scuole.

O.T.I. - Officine del Teatro Italiano intende:

- realizzare, in sinergia con le Istituzioni scolastiche, progetti di formazione per gli insegnanti e progetti formativi per sensibilizzare gli studenti al mondo artistico-teatrale;
- contribuire, con le proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e con quelle dei propri partner, al miglioramento della formazione degli studenti in ambito artistico-teatrale.

Le **Parti**, nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle deliberazioni delle Istituzioni scolastiche, intendono:

- promuovere le iniziative di O.T.I. - Officine del Teatro Italiano nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio;
- porre in essere attività che prevedano l'organizzazione di visite guidate, eventi e corsi di formazione ed educazione teatrale presso il O.T.I. - Officine del Teatro Italiano negli spazi di spettacolo direttamente gestiti e negli spazi delle sue consorziate;
- organizzare attività di alternanza scuola-lavoro, in stretta collaborazione con le Istituzioni scolastiche, mediante la sottoscrizione di convenzioni che regolamentino le attività da



OTI

svolgere, la durata, gli studenti coinvolti e prevedano la progettazione comune, l'attività di valutazione e l'assistenza di tutor di riferimento.

**ASSUNTE LE SOPRA ELENCAE PREMESSE COME PARTE INTEGRANTE DELLA
PRESENTE INTESA, CONCORDANO QUANTO SEGUE**


Articolo 1
(Ambiti dell'Accordo)

Le Parti intendono collaborare nei seguenti ambiti, anche per la valutazione e concertazione di interventi congiunti, quali:

- formazione e attività laboratoriali per docenti e studenti;
- ideazione e progettazione di concorsi e/o laboratori teatrali per le scuole che potranno portare alla messa in scena di spettacoli;
- realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli istituti secondari di secondo grado, nel campo artistico-tecnico, negli spazi di spettacolo direttamente gestiti da O.T.I. e negli spazi delle sue consorziate;
- offerta di spettacoli agli Istituti, in particolare a quelli di secondo grado, legati a tematiche oggetto di studio curricolare;
- informazione e diffusione tramite i canali istituzionali delle iniziative definite in questa convenzione.

Articolo 2
(Risorse)

Per il conseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa, **le Parti** renderanno disponibili le proprie risorse strutturali e di personale necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi.



OTI

Articolo 3 (Monitoraggio)

L'USR Lazio si propone di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti i dati utili ad un monitoraggio delle esperienze formative, a fini di ricerca e progettazione di modelli didattico-sperimentali.

O.T.I. - Officine del Teatro Italiano si dichiara disponibile a fornire i dati relativi alle azioni realizzate in ragione del presente Protocollo, su richiesta dell'USR Lazio, così da consentirne la rilevazione in funzione della verifica della partecipazione ai progetti e del raggiungimento degli obiettivi comuni.

Articolo 4 (Commissione Paritetica)


Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e al fine di coordinare gli interventi nei relativi ambiti, le Parti convengono di costituire un gruppo operativo composto da n. 3 (tre) rappresentanti dell'USR Lazio e n. 3 (tre) rappresentanti del O.T.I. - Officine del Teatro Italiano.

Articolo 5 (Durata)

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata annuale. Lo stesso si intende automaticamente rinnovato di anno in anno, per un massimo di 3 annualità.

In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'intesa.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo di Intesa, dandone comunicazione all'altra Parte con preavviso scritto di almeno tre mesi. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.



OTI

Articolo. 6 (Trattamento dei dati)

Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività, di cui al presente Protocollo d'intesa, ai sensi degli Artt. 1-2-3, qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, esse agiranno in osservanza dei principi di Legge previsti in materia.

Articolo. 7 (Clausola di salvaguardia)

Ciascuna Parte è esente da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi dall'altra Parte, dai suoi partner o da soggetti terzi che operano in attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo di Intesa e determinati dall'inosservanza di obblighi di Legge.

Articolo 8 (Oneri finanziari)


Il presente Protocollo di Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti. Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione.

Articolo 9 (Foro competente)

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente Intesa. In caso di mancato accordo, la competenza sarà del Foro di Roma.

Roma, -----

O.T.I. - OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO
SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.
Viale Giuseppe Mazzini 114/A
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Alessandro Longobardi



M.I.U.R. - U.S.R. LAZIO
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis